



Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

4115/DM 1161

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;

Vista il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

Vista la legge 21 luglio 2016, n. 145, recante “Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali”;

Visto l’atto di indirizzo del Ministro degli affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4115/616 del 6 marzo 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 in ordine alla prosecuzione nel 2021 delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione già autorizzati per il 2020, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, e alla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145;

Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati il 15 luglio 2021 e dal Senato della Repubblica il 4 agosto 2021 che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, autorizzano la partecipazione alle missioni e le attività previste nella predetta deliberazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il 2 settembre 2021, di modifica della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 relativa alla prosecuzione nel 2021 delle missioni internazionali e delle attività già autorizzate per il 2020 e alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2021, limitatamente alla scheda n. 52;

Viste le risoluzioni approvate dalle Commissioni competenti della Camera dei Deputati il 22 settembre 2021 e del Senato della Repubblica il 21 settembre 2021 che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145 autorizzano la partecipazione alle missioni e le attività previste nella predetta deliberazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2021 relativo al finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione e stabilizzazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 per l'anno 2021;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021, supplemento ordinario n. 49;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 307821 del 31 dicembre 2021 registrato alla Corte dei Conti in data 15 febbraio 2022 al Foglio 185 che attribuisce a titolo di saldo 2021 euro 7.500.000, quali risorse relative alla sopra citata scheda n. 52, al capitolo 3109 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (“Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori”);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021, supplemento ordinario n. 50, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024.”, dal quale risulta uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 sul capitolo 3109 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Vista la direttiva del Ministro per l'anno 2022 n. 1385 del 5 gennaio 2022, registrata alla Corte dei Conti il 7 febbraio 2021 al n. 276.

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 5120/1/BIS del 14 gennaio 2022 con il quale sono state attribuite le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari dei centri di responsabilità;

Visto il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, contenente misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, e in particolare l'articolo 38, comma 1;

Considerato pertanto che sul sopracitato capitolo 3109 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale risultano complessivamente disponibili per l'anno 2022 67.500.000 euro;

Considerato che, in aggiunta alle disponibilità sopra indicate del capitolo 3109 e sulla base della richiesta di questo Ministero formulata ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, sono in corso di riassegnazione euro 20.000.000 per l'anno 2022 sul medesimo capitolo 3109;

Ritenuto di dover procedere ad una programmazione del finanziamento degli interventi da attuare mediante il fondo istituito dall'articolo 1, comma 621 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e modificato dall'articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel rispetto delle priorità settoriali indicate nell'atto di indirizzo del Ministro degli affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4115/616 del 6 marzo 2020;

Su proposta del Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;

DECRETA

Articolo 1

1. Per l'anno 2022 è approvata la seguente programmazione indicativa per il finanziamento degli interventi mediante il fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori, istituito dall'articolo 1, comma 621 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e modificato dall'articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- a) nei Paesi della regione del Nord Africa (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto): iniziative, anche a carattere regionale, per un importo massimo complessivo fino a 45 milioni di euro, con priorità per Libia e Tunisia;
- b) nei Paesi della regione del Sahel (Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad): iniziative, anche a carattere regionale, per un importo massimo complessivo fino a 40 milioni di euro, con priorità per il Niger;
- c) nei Paesi della regione dell'Africa Occidentale e della regione del Corno d'Africa o ad essa vicini (Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Sudan, Sud Sudan, Eritrea, Etiopia, Gibuti, Somalia, Kenya, Uganda, Ruanda): iniziative, anche a carattere regionale, per un importo massimo complessivo fino a 30 milioni di euro;
- d) nei Paesi non appartenenti all'Unione Europea colpiti dalla crisi dei rifugiati provenienti dall'Ucraina (Moldova e Ucraina): iniziative, anche a carattere regionale, per un importo massimo complessivo fino a 40 milioni di euro;
- e) nei Paesi dell'Asia maggiormente colpiti dalla crisi dei rifugiati provenienti dall'Afghanistan (Iran, Afghanistan, Tagikistan e Pakistan): iniziative, anche a carattere regionale, per un importo massimo complessivo fino a 15 milioni di euro;
- f) in altri Paesi: iniziative, anche a carattere regionale, per un importo massimo complessivo fino a 15 milioni di euro;

2. Gli importi di cui al comma 1 sono proporzionalmente ridotti nelle more del perfezionamento del provvedimento di riassegnazione al capitolo 3109 di euro 20 milioni per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17.

3. Le iniziative di cui al comma 1 sono attuate nel rispetto delle priorità settoriali indicate all'articolo 3 dell'atto di indirizzo citato in premessa.

Articolo 2

1. Per motivate esigenze, il Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie può disporre variazioni degli importi indicati all'articolo 1 fino ad una percentuale massima del 15%, nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il Ministro

Firmato Digitalmente da/Signed by:
LUIGI DI MAIO

In Data/On Date:
mercoledì 4 maggio 2022 13:23:00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1, comma 621, ha istituito nello stato di previsione del MAECI un fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori. Con legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'art. 1, comma 878, l'applicabilità di detto fondo è stata estesa anche ai Paesi non africani, rinominandolo "fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori" (c.d. Fondo Migrazioni).

L'Atto di indirizzo per l'utilizzo delle risorse contenuto nel Decreto Ministeriale n. 4115/616 del 6 marzo 2020 ha definito le finalità, i Paesi destinatari, le priorità settoriali, i soggetti attuatori, le modalità di attribuzione dei finanziamenti, nonché il monitoraggio degli interventi che possono essere realizzati dalla Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021, supplemento ordinario n. 50, recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024.", è stato previsto uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 sul capitolo 3109 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 307821 del 31 dicembre 2021 registrato alla Corte dei Conti in data 15 febbraio 2022 al Foglio 185 sono stati attribuiti a titolo di saldo 2021 euro 7.500.000 al capitolo 3109 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ("Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori");

In aggiunta alle disponibilità sopra indicate del capitolo 3109 e sulla base della richiesta di questo Ministero formulata ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, sono in corso di riassegnazione euro 20.000.000 per l'anno 2022 sul medesimo capitolo 3109;

Sin dal 2017, il Fondo Migrazioni permette di rafforzare la cooperazione bilaterale con i principali Paesi di origine e transito dei flussi migratori, sostenendo in particolare le iniziative delle Organizzazioni delle Nazioni Unite operanti sul terreno. I progetti finanziati dal Fondo Migrazioni vertono principalmente su cinque aree di intervento: assistenza a migranti e rifugiati, assistenza alle comunità di origine dei migranti, rafforzamento delle capacità delle Autorità locali nel contrasto al traffico di esseri umani, rimpatri volontari assistiti di migranti che desiderano tornare nel proprio Paese di origine, nonché campagne informative sui rischi delle migrazioni irregolari.

Come stabilito all'art. 5, c. 1, dell'Atto di indirizzo, il presente Decreto Ministeriale approva una programmazione indicativa annuale per l'anno 2022. Detta programmazione non è da intendersi quale puntuale determinazione degli importi dei singoli interventi da finanziarsi, bensì quale definizione indicativa delle aree geografiche di maggiore interesse e degli importi massimi complessivi attribuibili a ciascuna di esse, demandando all'azione amministrativa l'individuazione dei progetti specifici.

I singoli atti di spesa saranno in ogni caso soggetti al controllo preventivo dell'UCB, in modo tale che sia assicurata una puntuale ed ulteriore verifica che gli impegni non eccedano le risorse stanziato. Le "variazioni degli importi indicati" nella programmazione indicativa fino a una percentuale non

superiore del 15% si intendono riferite agli importi massimi indicati per ciascuna area geografica, facendo salvo il tetto massimo dato dal limite delle risorse disponibili sul Fondo Migrazioni, dove per "risorse disponibili" si devono intendere le risorse residue della dotazione di competenza del capitolo 3109 per l'esercizio finanziario 2022.